

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malferttheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

Circolare

numero:	08i
del:	2018-01-18
autore:	Rag. Stefano Seppi Dr. Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

Legge Finanziaria 2018

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2018¹, c.d. "Legge di bilancio 2018".

1 Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019²

L'aliquota IVA ridotta del 10% passerà:

- all'11,50% dal 2019 e
- al 13% dal 2020.

L'aliquota IVA del 22% passerà:

- al 24,2% dal 2019;
- al 24,9% dal 2020 e
- al 25% dal 2021.

Per quanto sopra stabilito nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA.

2 Interventi di riqualificazione energetica³

È stata prorogata la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018, salvo le riduzioni qui sotto elencate.

È stata ridotta nella misura del 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto⁴.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparec-

1 Legge nr. 205 del 27.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017

2 Art. 1, c. 2

3 Art. 1, c. 3, lett a)

4 in base al Regolamento della Commissione UE n. 811/2013

chi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

È prevista una nuova detrazione per le spese relative agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

- alla riduzione del rischio sismico;
- alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive detrazioni⁵ è possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

Cessione del credito

A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:

- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:

- dai "soggetti incapienti"⁶;
- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.

In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono ora optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati.

con la facoltà di successiva cessione del credito.

Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

3 Interventi di recupero del patrimonio edilizio⁷

È stata prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio⁸:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 per unità immobiliare (anziché € 48.000).

4 Bonus mobili ed elettrodomestici⁹

È stata prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

⁵ previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 del DL 63/2013

⁶ soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 c. 2 e all'art. 13 c. 1 lett. a) e c. 5 lett. a) del TUIR

⁷ Art. 1, c. 3, lett b)

⁸ art. 16-bis del TUIR

⁹ Art. 1, c. 3, lett b)

Ricordiamo che la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile, per un massimo € 10.000, è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio

5 Sistemazione di giardini e terrazzi - “bonus verde”¹⁰

È stata introdotta, solamente per il 2018, una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

6 Cedolare secca canoni concordati¹¹

L'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato¹² relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa¹³ prevista inizialmente per il quadriennio 2014 – 2017¹⁴ è stata estesa agli anni 2018 e 2019.

7 Valore “beni significativi” negli interventi di manutenzione¹⁵

Come noto¹⁶ agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria¹⁷ su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.

Nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

- siano utilizzati i c.d. “beni significativi”¹⁸, individuati dal DM 29.12.99;
- il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

Con la Legge finanziaria 2018 è stata introdotta una norma interpretativa in base alla quale:

- l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “*si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale*”;
- “*come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che*

10 Art. 1, c. da 12 a 15

11 Art. 1, c. 16

12 contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98

13 Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e gli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

14 Art. 9, c. 1, DL n. 47/2014

15 Art. 1, c. 19

16 Art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99

17 Di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 31, della Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001)

18 Individuati dal DM 29.12.99

della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.

È inoltre disposto che la fattura emessa dal prestatore deve indicare oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017 e non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.

8 Detrazione studenti universitari fuori sede¹⁹

Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”²⁰ spetta agli studenti universitari:

- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano o non in una zona disagiata);
- residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;

in entrambi i casi anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente

9 Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico²¹

È prevista una nuova detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a € 250²².

È inoltre previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari²³.

10 Proroga super-ammortamenti²⁴

È stata prorogata la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico. L'esclusione dal beneficio riguarda pertanto l'intera categoria delle autovetture²⁵.

11 Proroga iper-ammortamenti²⁶

È stata prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale²⁷ entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati

19 Art. 1, c. da 23 a 24

20 Art. 15 c. 1 del TUIR - lett. i-sexies) e nuova lett. i-sexies.01)

21 Art. 1, c. 28

22 nuova lett. i-decies) al c. 1 dell'art. 15 del TUIR,

23 nuova lett. d-bis) al c. 2 dell'art. 51 del TUIR

24 Art. 1, c. da 29 a 34

25 Tutti i veicoli richiamati dall'art. 164, c 1 del TUIR

26 Art. 1, c. da 29 a 34

27 Beni ricompresi nella Tabella A della L. 232/2016, Finanziaria 2017

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali²⁸. Inoltre l'ambito di applicazione di tale maggiorazione viene ampliato, aggiungendo le seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione, non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste²⁹;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

12 Proroga blocco aumento aliquote tributi locali³⁰

È stata estesa al 2018 la sospensione dell'efficacia delle Leggi Regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedevano aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015³¹.

La sospensione non trova applicazione per i comuni istituiti a seguito di fusione.

13 Credito d'imposta spese di formazione³²

Viene riconosciuto alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti³³:

- vendita e marketing;
- informatica;
- tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria e periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

²⁸ Beni ricompresi nella Tabella B della L. 232/2016, Finanziaria 2017

²⁹ Dalla Tabella A della L. 232/2016, Finanziaria 2017

³⁰ Art. 1, c. 37

³¹ Art. 1 della Legge 208/2015

³² Art. 1, c. da 46 a 56

³³ allegato A alla Finanziaria 2018

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti. Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000.

14 Credito d'imposta per le imprese culturali e creative³⁴

È stato introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese culturali e creative, che consiste in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi.

Sono definite “imprese culturali e creative” le imprese o i soggetti che:

- svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi d'imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione

15 Le “convenzioni urbanistiche” stipulate nella provincia di Bolzano sono soggette ad imposta di registro fissa ed esenti da imposte ipotecarie e catastali³⁵

Con l'introduzione di una specifica norma³⁶, è ora previsto che le convenzioni urbanistiche stipulate nella provincia autonoma di Bolzano tra i comuni ed i privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo³⁷ sono soggetti ad imposta di registro fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali³⁸. La norma vale per tutte le convenzioni per le quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento o rispetto ai quali non sia stata ancora emessa una sentenza passata in giudicato.

16 Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata³⁹

È stato introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 dal 1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

34 Art. 1, c. da 57 a 60

35 Art. 1, c. 88

36 Nuovo c. 3 dell'art. 20 della L. 10 del 28.01.1977

37 Art. 40-bis della L.P. 11.08.1997, n. 13

38 Art. 32, c. 2 del DPR 601/73

39 Art. 1, c. da 96 a 99

17 Incentivi all'occupazione giovanile⁴⁰

Sono previste a decorrere dal 1.1.2018 particolari agevolazioni per i datori di lavoro privati che assumono giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per maggiori dettagli in merito alla presente agevolazione consigliamo di rivolgersi direttamente al consulente del lavoro.

18 Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018⁴¹

Per il periodo d'imposta 2018, è riconosciuta ai fini IRAP a favore di⁴²: società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali la deducibilità integrale per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

19 Bonus 80,00 euro al mese - Incremento delle soglie reddituali dal 2018⁴³

Il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 X $\frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.600	0

20 Bonus bebè⁴⁴

È previsto il riconoscimento dell'assegno mensile⁴⁵ anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età o primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

21 Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento⁴⁶

A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, per essere considerati familiari fiscalmente a carico⁴⁷, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

22 Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di libri⁴⁸

È stato introdotto, a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati⁴⁹, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o altre spese individuate con il decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

40 Art. 1, c. da 100 a 108 e 114

41 Art. 1, c. 116

42 nella Legge: i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97

43 Art. 1, c. 132

44 Art. 1, c. 248

45 Art. 1, c. 125 della Finanziaria 2015

46 Art. 1, c. 252 e 253

47 ai sensi dell'art. 12, c. 2 del TUIR

48 Art. 1, c. 319 a 321

49 con codice ATECO 47.61 "commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati o 47.79.1 "commercio al dettaglio di libri di seconda mano"

Con un apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

23 Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro⁵⁰

Sono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL). Le SSDL devono essere costituite sotto forma di società di capitali o di persone e devono riportare nello statuto specifici elementi espressamente previsti dalla normativa.

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è subordinata, cumulativamente:

- al riconoscimento della società da parte del CONI;
- al rispetto delle condizioni e dei limiti relativo agli aiuti "de minimis"⁵¹.

Sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società⁵².

Sono stati altresì definiti specifici trattamenti ai fini fiscali per i compensi corrisposti dalle associazioni sportive (con e senza fine di lucro) per le collaborazioni⁵³.

24 Erogazioni liberali per ristrutturazione di impianti sportivi pubblici⁵⁴

È previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il nuovo credito d'imposta spetta nel limite del 3% dei ricavi annui, ed è pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000.

25 Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi a sportivi dilettanti⁵⁵

A decorrere dal 2018 è stata aumentata da € 7.500 a € 10.000⁵⁶ la soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche⁵⁷, non concorrono alla formazione del reddito.

26 Società tra avvocati - novità⁵⁸

È previsto che le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute⁵⁹:

- a prevedere e inserire nella denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati";
- ad applicare il contributo integrativo⁶⁰ ai corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

27 Percentuale di compensazione bovini / suini⁶¹

È stata confermata anche per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all'8%.

50 Art. 1, c. 353 a 361

51 Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407

52 Nuovo n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72

53 Art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR e art. 50 del TUIR

54 Art. 1, c. da 363 a 366

55 Art. 1, c. 367

56 Art. 69, c. 2 del TUIR

57 Art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR

58 Art. 1, c. 443

59 nuovo comma 6-bis all'art. 4-bis della Legge n. 247/2012

60 di cui all'art. 11, Legge n. 576/80

61 Art. 1, c. 506

28 Bonus per l'acquisto di strumenti musicali⁶²

Viene prevista anche per l'anno 2018 la concessione di un contributo:

- pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500;
- per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

29 Detrazione IRPEF per i premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi⁶³

È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo⁶⁴.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.

30 Estensione fatturazione elettronica ed altre novità conseguenti⁶⁵

Viene prevista dal 01.01.2019 l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Tale obbligo è anticipato al 1.7.2018:

- per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti
- per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.

Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile⁶⁶;
- regime forfetario⁶⁷.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dal 1.1.2019, è prevista l'abrogazione dello spesometro⁶⁸.

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e sono applicabili le sanzioni (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata)⁶⁹.

Al fine di evitare la sanzione, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione in-

62 Art. 1, c. 643

63 Art. 1, c. da 768 a 770

64 nuova lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 15, TUIR

65 Art. 1, c. da 909 e da 915 a 917

66 ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011

67 ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014

68 art. 21 del DL 78/2010

69 art. 6 del DLgs. 471/97

viando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).

Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori

Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata⁷⁰.

Nell'ambito del programma di assistenza, che si fonda sull'acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento⁷¹.

31 Modalità di pagamento delle retribuzioni⁷²

A decorrere dall'1.7.2018 è vietato corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro o committenti va corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16

⁷⁰ ex art. 18 del DPR 600/73

⁷¹ ex artt. 57, c. 1 del DPR n. 633/72 e art. 43, c. 1 del DPR n. 600/73

⁷² Art. 1, c. da 910 a 914

anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

32 Abrogazione della scheda carburanti⁷³

In seguito all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante⁷⁴.

A decorrere da tale data ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito

33 Differimento degli ISA⁷⁵

L'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) è stato differito 2018

Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri.

34 Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica⁷⁶

Sono state introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai **Modelli 730**

È stato fissato al 23.7 il termine per presentare ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) il modello 730 sia precompilato che ordinario. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:

- la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

Le nuove scadenze, parametrize al momento in cui il contribuente presenta il modello 730 al CAF o professionista, sono:

- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

Modelli REDDITI, IRAP e 770

Per i modelli REDDITI, IRAP e 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Il differimento del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP è applicabile fintan-

73 Art. 1, c. da 920 a 927

74 DPR 444/97

75 Art. 1, c. 931

76 Art. 1, c. da 932 a 934

to che sarà in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute (spesometro)⁷⁷, per evitare la sovrapposizione di adempimenti. Quando tale adempimento non sarà più obbligatorio, il termine tornerà ad essere quello originario del 30.09.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10), rispetto alla scadenza ordinaria del 31.03.

Comunicazione dei dati delle fatture

L'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre ovvero 1° semestre (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

35 Errata applicazione dell'IVA⁷⁸

È ora previsto che in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente o committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000⁷⁹. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

36 Pagamenti della Pubblica amministrazione⁸⁰

Dal 1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

37 Sospensione mod. F24⁸¹

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio⁸².

A tal proposito è inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni o versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni o versamenti si considerano non effettuati.

38 Deducibilità interessi passivi (ROL)⁸³

A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016 (generalmente il 2017), non rilevano più i dividendi incassati relativi alle partecipazioni detenute in società non residenti controllate⁸⁴ ai fini del calcolo del ROL⁸⁵

77 Art. 21 del DL 78/2010

78 Art. 1, c. 935

79 integrazione dell'art. 6, c. 6 del D.Lgs. n. 471/97

80 Art. 1, c. da 986 a 989

81 Art. 1, c. 990

82 Nuovo c. 49-ter dell'art. 37 del DL n. 223/2006

83 Art. 1, c. da 994 a 995

84 ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) CC

85 In seguito all'abrogazione dell'ultimo periodo del c. 2 dell'art. 96 del TUIR

39 Rivalutazione terreni e partecipazioni⁸⁶

È stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

detenuti alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

40 Tassazione capital gains e dividendi⁸⁷

Capital gains – (redditi diversi)

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%⁸⁸.

È stata inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate.

Analogamente sono state modificate anche le modalità di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito⁸⁹.

In seguito alle modifiche sopra precisate le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono “sommate” alle relative minusvalenze⁹⁰. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

È confermata la, per effetto della quale Anche ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (prima solamente a quelle non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES (società di capitali, ecc.) erogatore degli stessi⁹¹.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto (sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”).

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% sia nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” che “non qualificati” (in precedenza solamente per i “non qualificati”).

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole precedenti⁹², quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile:

- del 40% per i dividendi formatesi fino al 2007;
- del 49,72% per i dividendi formatesi dal 2008 al 2016;

86 Art. 1, c. da 997 a 998

87 Art. 1, c. da 999 a 1006

88 Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97

89 modifica degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97

90 Con l'abrogazione del c. 3 e la modifica del c. 5 dell'art. 68 del TUIR

91 Modifica dell'art. 27, c. 1 del DPR n. 600/73

92 DM 26.5.2017

- del 58,14% per i dividendi formati dal 2017.

41 Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)⁹³

È stata istituita una nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”.

L'imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:

- un sostituto d'imposta residente⁹⁴;
- una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

Sono, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di “privati”.

Non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all'Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

L'imposta si applicherà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del Decreto attuativo finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà (pertanto, verosimilmente dal .1.12019).

42 Differimento IRI⁹⁵

È stata differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, originariamente, a partire dall'1.1.2017.

43 Canone RAI 2018⁹⁶


Anche per il 2018 è prevista la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



93 Art. 1, c. da 1011 a 1019

94 ai sensi dell'art. 23, c. 1 del DPR 600/73

95 Art. 1, c. 1063

96 Art. 1, c. 1144